



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE**

UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

PU n.71-1/24 RG

Il Giudice, in persona del Dott. Francesco Maria Antonio Buggè,

rilevato che con ricorso depositato il 18.12.2024 i coniugi [REDACTED] hanno chiesto la fissazione dell'udienza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;

letta la relazione del gestore della crisi;

rilevato, quanto alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità:

- che il "Gestore della Crisi" ha attestato che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 del CCI;

-che, trattandosi di procedura familiare, appaiono rispettati i principi di cui all'art. 66 CCI;

-che apparentemente e allo stato degli atti non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI, in quanto l'OCC ha attestato che i ricorrenti non risultano aver beneficiato dell'esdebitazione e non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che il piano di cui si chiede l'omologazione non prevede apporto di finanza esterna in garanzia;

preso atto che, in particolare, il piano, formulato dal nominato professionista e costituente parte integrante del ricorso contiene, in ossequio all'art.67, comma 2, della succitata legge:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) l'indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

considerato, che la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene, come richiesto dal comma 2 dell'art. 68 contiene, altresì:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; rilevato inoltre che sono state individuate le spese prededucibili nell'elenco dei crediti ed in particolare: il compenso per l'O.C.C.; che l'OCC ha anche relazionato in merito alle valutazioni sul merito creditizio dell'ente finanziatore;

P.Q.M.

Fissa

l'udienza del **18.2.2025 ore 12:00** per la comparizione del ricorrente e dei creditori, disponendo che il ricorso ed il presente decreto siano comunicati - a cura dell'Organismo di composizione della crisi - almeno 30 giorni prima dell'udienza così fissata a tutti i creditori della proposta, nonché pubblicizzati sul sito del Tribunale: in ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, la pubblicità della proposta e del piano deve essere eseguita previo oscuramento di tutti i dati relativi a soggetti diversi da debitori e creditori, nonché di tutti i dati sensibili riguardanti l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 CCI comma 2 lett. a);

Dispone

che ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli sin d'ora che, in mancanza di detta comunicazione, le successive comunicazioni andranno effettuate in cancelleria;

Avverte

i creditori che entro 20 giorni dalla comunicazione della proposta e del presente decreto potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec dell'OCC;

Dispone

che sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato il ricorso, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo quanto prevede la legge per i titolari di diritti impignorabili;

Reggio Calabria, 08.01.2025

Il Giudice del Sovraindebitamento

Dott. Francesco Maria Antonio Buggè